



PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

Settore Ambiente Ecologia Energia

DETERMINA

n. 1846/2012

Novara, li 19/06/2012

Proposta Qualità dell'aria ed Energia/60

OGGETTO: IUMAGAS BIOENERGY SOCIETA' AGRICOLA A.R.L. - AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03 PER L'IMPIANTO SITO IN SUNO, LOCALITA' BARAGGIOLI, VIA PIEVE.

Per l'esecuzione:
Qualità dell'aria ed Energia

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 22/06/2012 ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.

non comporta impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4 DLgs n. 267/2000 in data



OGGETTO: IUMAGAS BIOENERGY SOCIETA' AGRICOLA A.R.L. - AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03 PER L'IMPIANTO SITO IN SUNO, LOCALITA' BARAGGIOLI, VIA PIEVE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- ◆ la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, promuove l'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- ◆ la direttiva citata è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387;
- ◆ l'art. 12 del predetto decreto prevede che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, siano soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalla Provincia nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
- ◆ il Decreto 10 settembre 2010 ha definito le Linee Guida per il procedimento di cui al predetto articolo;

considerato che in data 18 novembre 2011, prot. prov. n. 197850 del 22/11/11, è pervenuta la domanda ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 dalla ditta Iumagas Bioenergy Società Agricola A.r.l. con sede legale in Bologna, via degli Agresti n. 6, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da biogas prodotto da biomasse agricole ed effluenti zootecnici della potenza elettrica di 999 kWe in comune di Suno, Località Baraggioli, via Pieve (senza numero civico), Foglio catasto 18, Mappali 260, 261, 262, 263, 276;

visti:

- ◆ gli atti della prima seduta di Conferenza di Servizi, convocata ai sensi del comma 3, art. 12, del D.Lgs. 387/03, tenutasi in data 13 dicembre 2011 presso la Provincia di Novara;
- ◆ la documentazione integrativa presentata dalla ditta in data 24 febbraio 2012, prot. prov. 33148 del 27/02/12 ed in data 15 marzo 2012, prot. prov. n. 48182 del 19/03/12;
- ◆ gli atti della seconda seduta di Conferenza di Servizi, convocata ai sensi del comma 3, art. 12, del D.Lgs. 387/03, tenutasi in data 21 marzo 2012 presso la Provincia di Novara;
- ◆ la documentazione presentata dal Proponente in data 16 aprile 2012, prot. prov. n. 64839 del 19/04/12;

visti inoltre:



- ◆ il parere favorevole sul progetto rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data 11 maggio 2012, prot. VVFF 4384, prot. prov. n. 81563 del 23/05/12;
- ◆ la Relazione finale di contributo tecnico-scientifico predisposta da ARPA pervenuta in data 29 marzo 2012, prot. prov. n. 59517 del 10/04/12;
- ◆ il preventivo di connessione emesso in data 19/10/2011 da ENEL (Cod. di rintracciabilità T0328061) ed accettato dalla ditta e la relativa Specifica Tecnica;
- ◆ il Permesso di Costruire n. 10 del 10/05/2012 rilasciato dal Comune di Suno;
- ◆ il parere favorevole del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Novara, Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola, prot. prov. n. 51748 del 27/03/2012;
- ◆ il Nulla Osta della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie del 13/06/2012, prot. 6273;
- ◆ il parere favorevole rilasciato dal Settore Urbanistica e Trasporti, prot. prov. n. 53141 del 29/03/12;
- ◆ il Nulla Osta del Ministero dello Sviluppo Economico, rilasciato con nota n. 8365 del 22/05/12, prot. prov. n. 82462 del 24/05/12;

valutato che il biogas prodotto ed utilizzato ha le caratteristiche e rispetta le condizioni previste alla sez. 6, Parte II, dell'Allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;

tenuto conto che l'Allegato IV, Parte I, lettera ff), indica fra gli impianti non sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera quelli di combustione alimentati a biogas di cui all'Allegato X alla parte V del medesimo decreto di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW;

considerato che l'impianto in esame verrà realizzato in zona agricola, destinazione prevista dal comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03;

ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare la ditta Iumagas Bioenergy Società Agricola A.r.l. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da biogas prodotto da biomasse agricole ed effluenti zootecnici della potenza elettrica di 999 kWe in comune di Suno, Località Baraggioli, via Pieve (senza numero civico), Foglio catasto 18, Mappali 260, 261, 262, 263, 276;

visti:

- ◆ il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i.;
- ◆ il Decreto 10 settembre 2010;



- ◆ la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- ◆ il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R, così come modificato dal D.P.G.R. 19 maggio 2008 n. 8/R;
- ◆ la D.G.R. 23 febbraio 2009, n. 64-10874;
- ◆ il D.Lgs. 112 del 31/03/98 circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- ◆ la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- ◆ l'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

DETERMINA

- di prendere atto delle risultanze della Conferenza di Servizi, riunitasi presso la sede della Provincia nelle sedute del 13 dicembre 2011 e 21 marzo 2012, i cui verbali si intendono qui integralmente richiamati;
- di rilasciare alla ditta Iumagas Bioenergy Società Agricola A.r.l. con sede legale in Bologna, via degli Agresti n. 6, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da biogas prodotto da biomasse agricole ed effluenti zootecnici della potenza elettrica di 999 kWe in comune di Suno, Località Baraggioli, via Pieve (senza numero civico), Foglio catasto 18, Mappali 260, 261, 262, 263, 276;
- di stabilire che nel presente provvedimento confluiscono:
 - il Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Suno;
 - la verifica di coerenza con i limiti alle emissioni sonore ai sensi della L. 447/95;
 - la verifica di coerenza con i limiti alle emissioni elettromagnetiche ai sensi del D.P.C.M. 8/07/03;
 - parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi;
 - Nulla Osta del Ministero dello Sviluppo Economico;
 - Autorizzazione allo scarico
- di autorizzare la realizzazione delle opere di collegamento alla rete ENEL come riportate nella Specifica tecnica di ENEL sottoscritta dal Proponente in data 27/10/2011 (codice di rintracciabilità della richiesta T0328061);
- di stabilire che l'avvio e la conclusione dei lavori dovranno avvenire entro i termini indicati nel Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Suno, decorsi i quali, salvo proroga, l'autorizzazione perde efficacia;



- di fissare a € 250.000 (duecentocinquantamila Euro) l'importo della fideiussione da stipulare in favore del Comune di Suno per le opere di dismissione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi. Essa dovrà essere versata entro la data di avvio dei lavori secondo lo schema allegato alla D.G.P. 238/11, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati. Si ricorda, in particolare, che la mancata presentazione della fideiussione nei termini di legge o i mancati rinnovi e rivalutazioni comporteranno la revoca dell'Autorizzazione Unica;
- di approvare le misure tecniche e gestionali descritte nell'istanza e nelle successive integrazioni, al rispetto delle quali è condizionato il rilascio della presente autorizzazione;
- il rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni relative alla realizzazione dell'impianto devono essere certificate con verbale di regolare esecuzione, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia, redatto da tecnico iscritto ad Albo professionale competente ed attestante l'effettiva rispondenza ai requisiti tecnici previsti dalle normative vigenti. La certificazione di cui sopra dovrà essere trasmessa alla Provincia, al Comune di Suno ed all'ARPA;
- di vincolare l'Autorizzazione Unica al rispetto delle seguenti prescrizioni, di quanto indicato nel Permesso di Costruire (Allegato 1), rilasciato dal Comune di Suno, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché nei pareri/nulla osta riportati in premessa.

PRESCRIZIONI GENERALI

1. Durante la costruzione e per tutta la durata della gestione dell'impianto:
 - dovrà essere evitato ogni danno e pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
 - dovrà essere garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - dovranno essere scrupolosamente adottate tutte le cautele idonee ad evitare effetti negativi sull'ambiente e, in caso si riscontrassero anomalie, dovranno essere tempestivamente messe in atto tutte le opportune azioni e interventi per porre rimedio;
 - dovranno essere salvaguardate la fauna e la flora e dovrà essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
2. l'Azienda dovrà garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ed in materia di prevenzione incendi;
3. dovrà essere nominato un direttore lavori per il controllo della corretta esecuzione dei lavori, nonché del rispetto delle prescrizioni e condizioni previste dal presente documento. Il nominativo, unitamente alla comunicazione di inizio lavori, dovrà essere trasmesso al Comune di Suno, alla Provincia di Novara e ad ARPA. La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata ai predetti Enti;



4. l'Azienda potrà utilizzare, per la produzione di energia, biomasse vegetali (quali ad es. insilati di mais e di triticale) ed effluenti zootecnici. L'utilizzo di biomasse diverse rispetto a quelle indicate nel progetto dovrà essere preventivamente comunicato a Provincia, Comune ed ARPA;
5. ai fini dell'utilizzo agronomico del digestato, in ogni condizione di esercizio, il 50% in peso della miscela in ingresso al digestore anaerobico dovrà essere costituito da effluente zootecnico. Qualora tale percentuale non dovesse essere rispettata, almeno sei mesi prima di procedere allo spandimento del digestato, la Ditta dovrà presentare domanda per attività di recupero rifiuti R10, oppure, previa idonee analisi chimiche, dovrà dimostrare l'assimilabilità del materiale ad un fertilizzante, salvo eventuali modifiche delle normative regionali e/o statali in materia;
6. la gestione e l'utilizzo del digestato dovranno essere conformi a quanto indicato nel D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R, così come modificato dal D.P.G.R. 19 maggio 2008 n. 8/R e nella D.G.R. 23/02/2009, n. 64-10874, Allegato parte B);
7. il biogas dovrà essere conforme a quanto indicato nell'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le caratteristiche e le condizioni di utilizzo previste alla parte II, Sezione 6, dello stesso allegato;
8. l'Azienda dovrà consentire al personale tecnico incaricato dalla Provincia, dal Comune di Suno e da ARPA di accedere liberamente all'area interessata per effettuare prelievi, controlli ed analisi;
9. relativamente al collegamento elettrico alla Rete di Trasmissione Nazionale e relativa cabina elettrica:
 - qualora l'impianto dovesse essere interessato da elettrodotti preesistenti aerei e sotterranei, le possibili interferenze dovranno rispettare quanto previsto dal D.M. 21.03.88 n. 449 e s.m.i. nonché dalle norme CEI 11-17 fasc. 558;
 - dovrà essere rispettato quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81 del 9/04/08 che regola la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (Lavori in prossimità di parti attive);
 - qualora si renda necessario provvedere a modificazioni e/o spostamenti di elettrodotti per renderli compatibili all'opera, dovranno essere tempestivamente trasmessi ad Enel Distribuzione S.p.A. i progetti esecutivi dell'opera nonché i dati del soggetto al quale farà carico la spesa dei relativi eventuali interventi;
 - non dovranno essere apportate modifiche al progetto prodotto e riferito all'impianto in oggetto;
 - nella posa delle linee elettriche costituenti l'impianto, ed in particolare nelle interferenze segnalate dalla società Telecom S.p.A. con i preesistenti impianti della rete pubblica di comunicazione, dovranno essere osservate tutte le norme in materia vigenti, così come riportato nella dichiarazione di impegno;
10. ad impianto avviato, dovranno essere effettuate misurazioni volte ad accertare che i valori generati dall'impianto verso l'esterno siano conformi ai limiti stabiliti dal



DPCM 08/07/03, anche in riferimento alla presenza di eventuali lavoratori esposti. Le risultanze delle rilevazioni dovranno essere inviate a Provincia, ASL NO ed ARPA;

11. al fine di mitigare l'impatto ambientale dell'opera dovranno essere realizzate le opere di mitigazione proposte contestualmente al progetto, con l'utilizzo di essenze arboree ed arbustive autoctone. La Ditta dovrà provvedere, a proprie spese, alle cure colturali di accompagnamento alla crescita delle essenze messe a dimora per tutta la durata di vita dell'impianto, provvedendo alla sostituzione di eventuali fallanze, al fine di garantire la buona riuscita dell'inserimento ambientale. Al termine dei lavori, dovrà essere inviata alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici ed alla Provincia una relazione a firma di tecnico forestale o agronomo relativa alle modalità ed agli esiti dell'intervento di mitigazione;
12. la ditta dovrà dotarsi di una procedura di intervento da attuarsi in caso di sversamenti accidentali, garantendo la disponibilità presso l'impianto di idonee barriere assorbenti da utilizzarsi per raccogliere ed arginare tali sversamenti sui piazzali interni ed esterni;
13. al fine di limitare le emissioni di polveri in atmosfera, durante la fase di cantiere ed in fase di esercizio dell'impianto, la ditta dovrà procedere alla costante e regolare bagnatura delle strade sterrate utilizzate e dei piazzali interni all'impianto;
14. la Ditta dovrà farsi carico dell'asfaltatura del tratto di via Baraggioli non asfaltato (dalla fine dell'attuale asfaltatura fino all'accesso all'impianto) nonché della periodica verifica dello stato del ponticello che verrà utilizzato per arrivare all'impianto;
15. al fine di evitare il trasporto eolico e di minimizzare le emissioni diffuse di odori al di fuori del perimetro aziendale, la Ditta dovrà procedere sistematicamente al compattamento delle biomasse ed alla loro copertura con teli, anche al fine di conservarle in modo ottimale;
16. la dismissione dell'impianto dovrà essere preliminarmente comunicata alla Provincia di Novara e prevedere la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i.;
17. a fine vita dell'impianto dovrà essere ripristinata la fertilità dei suoli oggetto di scotico, su cui hanno insistito le strutture edili dello stabilimento produttivo, mediante il riporto di suoli con caratteristiche quali-quantitative ad essi paragonabili. Si ritiene accettabile il recupero proposto per l'area nel documento "Ripristino dello stato originario del suolo agricolo". Pertanto dovranno essere effettuate le analisi chimiche nella fase ante-operam e post-operam successiva al riporto di terreni dopo la dismissione degli impianti nonché gli eventuali ulteriori interventi di fertilizzazione (spargimento di letame maturo, concimazione azotata a lento rilascio, sovescio, concimazione fosfatica ecc.). Per le analisi chimiche si propone di seguire la metodologia regionale redatta da IPLA nelle "Linee guida per l'attività pedologica";



18. alla chiusura definitiva dell'impianto è fatto altresì obbligo di presentare uno studio ambientale, predisposto ed attuato secondo i criteri previsti dalla normativa in materia di bonifiche, volto ad accertare od escludere la presenza di contaminazione delle matrici ambientali coinvolte dal sito produttivo. Qualora tale studio accerti il mancato rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa, resta inteso doversi procedere alla bonifica del sito stesso in funzione della destinazione d'uso prevista dallo strumento urbanistico vigente;
19. la Ditta è tenuta a realizzare le previsioni progettuali e le prescrizioni di cui alla presente autorizzazione previste per l'impianto a regime fin dall'avviamento;
20. tutti gli impianti e le aree utilizzate dovranno essere dotati di idonei sistemi antincendio in regola con la normativa di settore ed approvati dal competente Comando dei Vigili del Fuoco. Si richiama in particolare quanto indicato e prescritto nel parere rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data 11 maggio 2012, prot. VVFF 4384;
21. nell'esercizio dell'impianto dovranno essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, dovranno essere evitate la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti e la formazione di aerosol al fine di diminuire l'emanazione di odori sgradevoli;
22. è fatto obbligo di provvedere periodicamente alla disinfestazione delle aree destinate allo stoccaggio dei materiali utilizzati. La frequenza di tale operazione, i prodotti impiegati ed i periodi dell'anno in cui condurla andranno scelti in funzione delle condizioni climatiche;
23. il processo di biodigestione dovrà essere condotto secondo quanto indicato nelle relazioni tecniche agli atti;
24. la ditta dovrà assicurare la custodia dell'impianto;
25. nella gestione dei rifiuti la ditta deve rispettare quanto previsto nel D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" relativamente al deposito temporaneo di cui all'art. 183, comma 1, lettera m);
26. dovrà essere indicato, prima dell'inizio dell'attività, a Provincia, Comune ed ARPA, il nominativo del Responsabile Tecnico dell'impianto.

PRESCRIZIONI GESTIONALI

1. Dovranno essere osservate le tecniche gestionali e le procedure operative individuate e descritte nella relazione tecnica a corredo della domanda;
2. dovrà essere messo a punto un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria che garantisca che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative. Le verifiche di tenuta effettuate sui serbatoi, bacini di contenimento,



vasche ecc. dovranno essere documentate e registrate per la verifica da parte degli Enti di controllo;

3. dovrà essere garantita per tutta la vita dell'impianto, anche mediante periodiche ispezioni, la tenuta delle vasche parzialmente interrate;
4. in occasione delle manutenzioni straordinarie, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di apportare modifiche impiantistiche che risultino maggiormente vantaggiose dal punto di vista ambientale;
5. dovrà essere predisposto un registro delle sostanze avviate alla fase di digestione in cui annotare il quantitativo, in peso e volume, delle biomasse, distinte per tipologia, e la data di invio al processo di digestione anaerobica; tale registro deve essere conservato presso la sede dell'impianto ed esibito su richiesta degli Organi di controllo. Si ritiene valido anche un registro su supporto informatico purché tutti i dati vengano conservati.

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI RUMORE

1. Durante la fase di cantiere, dovranno essere rispettate le indicazioni descritte al cap. 5 del documento presentato "M1.11REL.02. rev.01/45638 del 27/01/12". Qualora i livelli sonori emessi superino i limiti previsti, è facoltà dell'impresa realizzatrice richiedere opportuna autorizzazione in deroga;
2. completato l'insediamento dell'impianto, dovranno essere effettuati, sia presso i recettori sia a confine di proprietà, dei rilievi fonometrici finalizzati a verificare il rispetto dei limiti assoluti e differenziali sia in periodo di riferimento diurno che notturno. Se dai rilievi si riscontrasse un superamento di tali limiti, dovranno essere realizzate opportune opere di bonifica acustica.

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SCARICHI IDRICI E GESTIONE DELLE ACQUE

Lo scarico delle acque reflue domestiche provenienti dall'impianto potrà essere immesso, previo passaggio in fossa Imhoff, negli strati superficiali del sottosuolo (Fig. 18, particella 262) nel rispetto delle seguenti prescrizioni obbligatorie:

- ◆ validità di tutti i dati forniti;
 - ◆ manutenzione in efficienza della vasca di chiarificazione;
 - ◆ negli scarichi dei servizi igienici non deve essere versato alcun liquido o sostanza non attinente l'uso civile, neppure in minima quantità;
 - ◆ la presente autorizzazione si rinnova tacitamente ogni quattro anni dal momento del rilascio, salvo quanto previsto al punto seguente;
 - ◆ qualora l'attività cambi, venga ristrutturata o trasferita con conseguente variazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico, dovrà essere presentata una nuova richiesta di autorizzazione, ove prevista.
1. al fine di limitare il quantitativo delle acque meteoriche scaricate, dovranno essere attuati, ove possibile, sistemi di riutilizzo dell'acqua piovana per gli usi meno pregiati;

2. le aree destinate all'impianto non dovranno essere interessate in alcun modo da fenomeni di ristagno di acqua superficiale in grado di recare pregiudizio all'ambiente e/o alla salute dell'uomo. In fase di costruzione dovranno, pertanto, essere assunte le prescrizioni contenute nella documentazione geologica;
3. lo scarico delle acque meteoriche dovrà tener conto della portata del corpo idrico recettore. Dovrà essere garantita nel tempo la funzionalità del canale di immissione e la protezione da fenomeni erosivi localizzati in corrispondenza del punto di immissione.

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Dovranno essere rispettati i seguenti limiti al camino del motore, riferiti ad un tenore di ossigeno al 5% negli effluenti gassosi anidri:
 - ◆ Ossidi di azoto (come NO₂) 500 mg/Nmc;
 - ◆ Monossido di carbonio (come CO) 800 mg/Nmc;
 - ◆ Composti organici volatili (come COV) 150 mg/NmcSi precisa che con l'abbreviazione COV (come C) si intende "la determinazione delle sostanze organiche totali espresse come carbonio totale, determinate mediante rivelatore a ionizzazione di fiamma ovvero con la metodologia UNI EN 12619:2002 o UNI EN 13525:2002"
2. l'impresa dovrà effettuare due rilevamenti delle emissioni in due giorni non consecutivi dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto a regime (termine di messa a regime stimato in sessanta giorni dall'avvio), per la determinazione dei seguenti parametri, sia in concentrazione che in flusso di massa: COV, CO, ossidi di azoto (espressi come NO₂), composti inorganici del cloro, ossidi di zolfo e polveri totali, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia ed all'ARPA del periodo in cui si intendono effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti dovranno essere trasmessi a Provincia, ARPA e Comune di Suno entro 60 giorni dalla data di effettuazione;
3. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti da D.M. 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM/UNI, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata;
4. i condotti per lo scarico in atmosfera devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportune chiusure) per la misura ed il campionamento degli effluenti;
5. ad opera completata e ad attività avviata, dovrà essere effettuata una campagna di rilevazione della concentrazione di CO₂ emessa in atmosfera e dell'efficienza di combustione espressa come rapporto di CO₂/(CO+CO₂);
6. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione



deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal sindaco;

7. dovrà essere mantenuta in efficienza la torcia di sicurezza per consentire la combustione del biogas in condizioni di emergenza. Al fine di conferire al sistema una maggiore affidabilità, la torcia dovrà essere dotata di sistemi automatici di accensione e controllo della fiamma;
8. nel biogas in entrata dovrà essere mantenuto monitorato il parametro H₂S che non dovrà essere superiore allo 0.1% v/v in conformità alla sez. 6, parte II dell'Allegato X del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI MONITORAGGIO

Entro il 31 marzo di ogni anno dovranno essere inviati ad ARPA e Provincia:

1. con riferimento all'anno precedente, relazione contenente i quantitativi di digestato prodotti e distribuiti, la percentuale di effluenti zootecnici in essi contenuta (come da registro delle sostanze avviate alla fase di digestione) nonché l'indicazione dei mappali dei terreni coinvolti nello spandimento;
2. analisi semestrali sul digestato prodotto presso l'impianto;
3. quantità di biogas combustibile prodotto ed utilizzato, potere calorifico inferiore medio del biogas, analisi annuale delle caratteristiche del biogas utilizzato nell'impianto di combustione comprensiva dei seguenti parametri: CH₄, CO₂, NH₃, H₂S, HF, HCl, polveri ed umidità;
4. analisi triennale delle emissioni in atmosfera prodotte dall'impianto relativamente ai seguenti parametri: Carbonio Organico Totale (COV), Monossido di Carbonio, ossidi di azoto (espressi come NO₂), composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori, ossidi di zolfo e polveri totali (le date di effettuazione dei controlli dovranno essere comunicate, con almeno 15 giorni di anticipo, a Provincia ed ARPA). I rilevamenti delle emissioni dovranno essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio;
5. report annuale del parametro concentrazione di CO₂ emessa in atmosfera e dell'efficienza di combustione espressa come rapporto di CO₂/(CO+CO₂);
6. registrazione dell'energia (termica ed elettrica) prodotta dall'impianto, con specificazione relativa alla percentuale di energia termica riutilizzata ed alla sua destinazione;
7. monitoraggio annuale dei parametri IRE ed LT, definiti dalla Deliberazione dell'AEEG n. 42/02 e del parametro PES come definito nell'Allegato III al D.Lgs. n. 20/2007;



- che le eventuali progettazioni di modifiche dell'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dall'Autorità Competente secondo quanto previsto dal comma 3, dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 3/03/2011 n. 28;
- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito, anche in copia, presso l'impianto;
- in caso di inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché delle normative vigenti nelle materie disciplinate dal presente atto, la presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con l'eventuale applicazione delle relative sanzioni;
- che copia del presente provvedimento sia resa disponibile al Comune di Suno ed a tutti i Soggetti invitati in Conferenza di Servizi nonché al pubblico tramite il sito Internet della Provincia di Novara;
- di rammentare che, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 504/95, il Gestore dell'impianto dovrà presentare all'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Dogane la denuncia di attività almeno trenta giorni prima dell'inizio della stessa;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile;
- di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata al Settore Ambiente Ecologia Energia – Ufficio Qualità dell'Aria ed Energia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso al TAR per il Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/71 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199.

F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Arch. Luigi IORIO)

SEGUE ALLEGATO

Novara li, 15/06/2012



0322858042

Estremi archiviazione pratica edilizia:
Prot. Gen. n. 9436 del 23.11.2011
Permesso di costruire n. 10

Prot. n. 3829

Data 10.05.2012

REGIONE PIEMONTE
SPORTELLO UNICO
COMUNE DI SUNO
Provincia di Novara

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 10

(Art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Unica presentata alla Provincia di Novara in data 18/11/2011, ai sensi del D. Lgs. 387/03, e pervenuta al Comune di Suno, per il rilascio del permesso di costruire, in data **23.11.2011**, Prot. Gen. n. **9436**, e successive integrazioni, del Sig. **Oreste Tasso, Leg. Rapp. dell'Impresa IUMAGAS BIOENERGY SOCIETA' AGRICOLA A.R.L.**, con sede a **BOLOGNA**, in **VIA DEGLI AGRESTI n. 6**, P. IVA **03135031205**, per la realizzazione degli interventi di **COSTRUZIONE IMPIANTO ALIMENTATO A BIOGAS PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DELLA POTENZA DI 999 kWe**; da eseguire in **Suno, Via Pieve - Loc. Baraggioli**, negli immobili censiti al Catasto dei Terreni al **Fg. n. 18 mappali 260-261-262-263-276**, con gli allegati elaborati di progetto redatti dall'**ING. ELISA MANIEZZO, C.F. MNZLSE97H60E522B**, iscritta all'**Ordine degli Ingegneri** della provincia di **Rovigo** al **n.739**.

Vista l'attestazione del richiedente, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, da cui risulta il titolo di legittimazione alla presentazione della richiesta del permesso di costruire ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.P.R. n.380/01, essendo allegato il contratto preliminare di "Costituzione di diritto di superfici ad effetti anticipati sottoposti a condizione sospensiva" tra il Sig. **Sala Paolo**, Proprietario degli Immobili ed il Sig. **Oreste Tasso, Leg. Rapp. dell'Impresa IUMAGAS BIOENERGY SOCIETA' AGRICOLA A.R.L.**, sottoscritto in data **25/01/2012**, a firma del **Notaio Dott. Giuseppe Mittino**, e registrato a Novara il **27.01.2012 al n.828** e trascritto a Novara il giorno **01/02/2012 ai nn.1370/967**.

Visto il **parere Favorevole condizionato** espresso dalla Commissione Edilizia comunale in data **12.12.2011** con le seguenti prescrizioni:

- Venga verificata la sezione stradale di Via Pieve - Loc. Baraggioli dopo l'area ecologica, asfaltando la parte mancante e creando i fossi per lo scolo delle acque piovane.
- La vista dell'impianto venga mitigata con alberature nel rispetto dei regolamenti comunali e del Codice Civile.
- Le recinzioni vengano uniformate alle norme del PRGC e della Variante in itinere di cui all'art.61 N.T.A..
- Si ricorda inoltre che le modifiche di quote del terreno previste in progetto, dovranno essere realizzate senza opere murarie.

Visto il **verbale** della prima seduta **di Conferenza di Servizi**, inoltrato al Comune di Suno in data **2.01.2012** e registrato al **prot.304**, tenutasi in data **13.12.2011**;

Visto il **verbale** della seconda seduta **di Conferenza di Servizi**, inoltrato al Comune di Suno in data **30.03.2012** e registrato al **prot.53369**, tenutasi in data **21.03.2012**;

0322858042

Vista la Relazione Geologia a firma del Dott. **GEOL. SPECIALISTA MARCO COLOMBINI**, iscritto all'**Ordine dei Geologi** della regione **Lombardia** al **n.1314 AR sez. A;**

Vista la Relazione Geotecnica a firma del Dott. **GEOL. SPECIALISTA MARCO COLOMBINI**, iscritto all'**Ordine dei Geologi** della regione **Lombardia** al **n.1314 AR sez. A.**

Vista la Relazione Tecnica a firma del Dott. **ING. ALESSANDRO CASULA**, iscritto all'**Ordine degli Ingegneri** della provincia di **Milano** al **n. A 28161.**

Vista la Relazione Tecnico Agronomica a firma del Dott. **Agr. ALBERTO GAFFURI**, iscritto all'**Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali** della provincia di **Milano** al **n. 969.**

Visto il "Piano di dismissione dell'impianto" a firma del Dott. **ING. CLAUDIO SPADACCINI**, iscritto all'**Ordine degli Ingegneri** della provincia del **V.C.O.** al **n. 177.**

Vista la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico a firma del Dott. **ING. ANTONIO SORRENTINO.**

Vista la Valutazione Previsionale delle emissioni elettromagnetiche a firma del tecnico Dott. **RICCARDO FLORIO**, in possesso di Diploma di Laurea in Fisica, per conto di **GAIA Consulting & Technologies S.r.l.** con sede a **Sesto San Giovanni.**

Vista la Relazione Tecnica emissioni in atmosfera a firma del Dott. **ING. ALESSANDRO CASULA**, iscritto all'**Ordine degli Ingegneri** della provincia di **Milano** al **n. A 28161.**

Visto lo studio di inserimento paesaggistico a firma del Dott. **Geol. RUDI RUGGERI**, iscritto all'**Ordine dei Geologi** della regione **Lombardia** al **n.897.**

Visto il "ripristino dello stato originario del suolo agricolo" a firma del Dott. **GEOL. SPECIALISTA MARCO COLOMBINI**, iscritto all'**Ordine dei Geologi** della regione **Lombardia** al **n.1314 AR sez. A.**

Vista la Relazione idraulica di compatibilità del fosso perimetrale alle portate idriche scaricate a firma dall'**ING. ELISA MANIEZZO**, C.F. **MNZLSE97H60E522B** iscritta all'**Ordine degli Ingegneri** della provincia di **Rovigo** al **n.739.**

Vista la stima dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi dell'impianto a biogas a firma del Dott. **ING. ALESSANDRO PRATI**, iscritto all'**Ordine degli Ingegneri** della provincia di **Bologna** al **n. 8325/A.**

Vista la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, a seguito delle integrazioni richieste da **ARPA**, a firma del Dott. **ING. ANTONIO SORRENTINO.**

Viste le integrazioni alla Relazione Geologia, a seguito delle integrazioni richieste da **ARPA**, a firma del Dott. **GEOL. SPECIALISTA MARCO COLOMBINI**, iscritto all'**Ordine dei Geologi** della regione **Lombardia** al **n.1314 AR sez. A;**

Visto il "Piano di approvvigionamento biomasse e liquami e conferimento digestato", a seguito delle integrazioni richieste da **ARPA**, a firma del Dott. **Agr. ALBERTO GAFFURI**, iscritto all'**Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali** della provincia di **Milano** al **n. 969.**

Vista la "relazione di calcolo IRE, LT, PES riduzione azoto nel digestato", a seguito delle integrazioni richieste da **ARPA.**

Vista la verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi del D.Lgs. 163/2006 art.95-96 – indagine bibliografica-archivistica, ricognizione di superficie, a firma della Specialista in Archeologia **MARIANNA ALFIERI**, per conto della Soc. Coop. **AR/S ARCHEOSISTEMI**, con sede a Villa Sesso (RE).

Visto il monitoraggio della fertilità del suolo per la valutazione del ripristino della fertilità, a seguito delle integrazioni richieste da **ARPA**, a firma del Dott. **GEOL. SPECIALISTA MARCO COLOMBINI**, iscritto all'**Ordine dei Geologi** della regione **Lombardia** al **n.1314 AR sez. A;**

Vista la Relazione di calcolo della struttura stradale e le tavole della viabilità e del progetto, dell'asfaltatura, a seguito delle integrazioni richieste dal **Comune di Suno**, a firma dall'**ING. ELISA MANIEZZO**, C.F. **MNZLSE97H60E522B** iscritta all'**Ordine degli Ingegneri** della provincia di **Rovigo** al **n.739.**

Viste le vigenti norme urbanistico-edilizie vigenti e, in particolare, il D.P.R. 6 giugno 2001, n.380.

0322858042

Viste le vigenti norme tecniche per l'edilizia in materia di strutture in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 ed in materia di edilizia antisismica di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 nonché le relative norme regionali attuative.

Viste le vigenti norme in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico (decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 convertito dalla legge 30 marzo 1971, n. 118 - legge 9 gennaio 1989, n. 13 e successive modificazioni - decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - legge 5 febbraio 1992, n. 104 e D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503).

Viste le vigenti norme poste a tutela dei beni culturali, architettonici e paesistico - ambientali e, in particolare, il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e le relative norme di attuazione a livello locale (piano paesaggistico regionale).

Viste le vigenti norme in materia di circolazione stradale, polizia locale, sicurezza sul lavoro e nei cantieri temporanei e mobili, igiene urbana e le disposizioni aventi specifica attinenza con gli interventi in oggetto.

Visti gli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati;

Considerato che la destinazione d'uso dell'opera oggetto di intervento è la seguente: **Agricola** la quale risulta essere compatibile con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali.

Posto che l'ammontare complessivo del contributo di costruzione per il rilascio del permesso di costruire è stato così determinato dal competente ufficio comunale, in applicazione dell'art. 16 del D.P.R. n. 380/01:

- quota di contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione **non dovuto**;
- quota di contributo commisurato all'incidenza del costo di costruzione..... **non dovuto**;
- quota di contributo per diritti di segreteria..... €..... **60,00**;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Visto l'art. 107, comma 3, lett. f), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

RILASCIA

al Sig. **Oreste Tasso, Leg. Rapp. dell'Impresa IUMAGAS BIOENERGY SOCIETA' AGRICOLA A.R.L.**, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380

IL PERMESSO DI COSTRUIRE

per la realizzazione degli interventi indicati in premessa, sotto l'osservanza delle vigenti norme legislative e regolamentari in materia di edilizia e di urbanistica, di tutela dei beni culturali ed ambientali, di igiene, di polizia locale, di circolazione stradale, di sicurezza del lavoro e nei cantieri temporanei e mobili ed in conformità al progetto presentato, nonché alle prescrizioni sotto riportate e fatti salvi in ogni caso i diritti dei terzi.

L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro un anno dalla data di rilascio del presente permesso di costruire e, quindi entro la data del 10.05.2013, si dovrà comunicare l'inizio dei lavori nel rispetto delle vigenti disposizioni comunali, pena la decadenza del titolo stesso.

Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori.

Entrambi i termini citati possono essere prorogati, con provvedimento motivato da parte del sottoscritto, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini si applicano le disposizioni dell'art. 15, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 380/01.

Il presente permesso si intenderà decaduto con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data della comunicazione di inizio.

PRESCRIZIONI GENERALI

0322858042

1. Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. I diritti dei terzi devono essere salvati, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.
3. In corso d'opera potranno solo apportarsi quelle varianti che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel presente permesso di costruire. In tal caso si deve trasmettere allo Sportello Unico per l'Edilizia comunale denuncia di inizio attività nel pieno rispetto delle modalità prescritte dagli artt. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380.
4. Dovranno essere scrupolosamente osservate, se ed in quanto applicabili, le norme e le disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche, ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086 e secondo quanto previsto dalle vigenti norme regionali attuative, incluse le disposizioni legislative e regolamentari nazionali approvate in esecuzione della stessa legge n. 1086/71, anche nel rispetto della "Normativa Tecnica per l'Edilizia" riportata nella Parte II^ del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
5. Dovranno essere scrupolosamente osservate, se ed in quanto applicabili, le norme e le disposizioni in materia di edilizia antisismica nell'eventualità il territorio ove si realizzano gli interventi risulta classificato sismico, ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e secondo quanto previsto dalle vigenti norme regionali attuative, incluse le disposizioni legislative e regolamentari nazionali approvate in esecuzione della stessa legge n.64/74, anche nel rispetto della "Normativa Tecnica per l'Edilizia" riportata nella Parte II^ del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
6. La Ditta intestataria del presente permesso di costruire, a picchettazione avvenuta e prima di dare inizio allo scavo delle fondazioni, dovrà darne comunicazione per iscritto al competente ufficio del comune.
7. Qualora non siano stati indicati nella domanda del permesso di costruire il nominativo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice dei lavori e quelli del direttore dei lavori, come di regola deve avvenire, il titolare del permesso di costruire è tenuto a segnalarli per iscritto al competente ufficio del comune prima dell'inizio dei lavori.
8. Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del direttore dei lavori, il titolare del permesso di costruire dovrà darne immediata notizia, segnalando nel contempo, al competente ufficio del comune, i nuovi nominativi, pena la sospensione dei lavori iniziati.
9. In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza.
10. La verifica per l'inizio dei lavori, nei casi previsti al precedente n. 6, non potrà avere luogo se prima non saranno state rispettate, se ed in quanto dovute, le procedure di legge per la denuncia presso lo Sportello Unico per l'Edilizia comunale delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso ed a struttura metallica, ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 ovvero, se non saranno state rispettate, se ed in quanto dovute, le procedure di legge per la presentazione della denuncia allo Sportello Unico per l'Edilizia comunale delle strutture da realizzare in zona sismica, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e non sarà stata ottenuta la preventiva autorizzazione da parte dell'ufficio competente al rilascio, ai sensi dell'art. 94 dello stesso D.P.R. n. 380/01. Nel cantiere, dal giorno di inizio dei lavori dovranno essere conservati una copia del progetto delle strutture e della relazione illustrativa, con l'attestazione dell'avvenuto deposito rilasciato dall'ufficio competente.
11. Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante numero, data e titolare del permesso di costruire, l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibito il permesso di costruire e le eventuali denunce di inizio attività presentate per l'approvazione delle varianti in corso d'opera ai lavori autorizzati in origine, se ve ne sono. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.
12. Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente darne avviso all'ufficio comunale competente.
13. Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione all'ufficio comunale competente, con riserva di revoca qualora il comune lo ritenesse necessario per esigenze di pubblico interesse. Le aree così occupate dovranno essere restituite nel pristino stato a lavoro ultimato o anche prima, quando i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di un mese.
14. Il luogo dei lavori deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o muretto. Gli assiti e muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m. 2,50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e muniti di rifrangenti e, comunque, nel rispetto della vigente normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili (D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni - D.Lgs. 14/08/1996, n. 494 e successive modificazioni, etc. etc.). Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi che dovrà restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole.
15. Ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante "Norme in materia di uso razionale dell'energia e per il contenimento del consumo di energia negli edifici" e delle relative norme attuative (D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412) ed in particolare ai sensi degli artt. 26 e 28 della stessa legge, il proprietario o chi ne ha titolo deve depositare il progetto e la relazione tecnica sottoscritti dal progettista o dai progettisti, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori, relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della legge n. 10/91 (quali l'installazione dell'impianto termico o i lavori per la realizzazione dell'isolamento termico), per ottenere l'attestazione dell'avvenuto deposito da parte degli uffici comunali. La relazione tecnica deve essere redatta secondo i modelli-tipo approvati con Decreto del Ministero dell'Ind. Comm. e Artt. 13 dicembre 1993 (G.U. n. 297 del 20-12-1993) e deve essere depositata in Comune secondo le modalità previste con Circolare 13 dicembre 1993, n. 231/F dello stesso Ministero (G.U. n. 297 del 20-12-1993). Deve essere rispettato quanto prescritto negli artt. da 122 a 135 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380.
16. Devono essere rispettate le norme di sicurezza degli impianti tecnici di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 e successive modificazioni, al D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447 e di cui agli artt. da 107 a 121 del D.P.R. n. 380/01. Se gli

0322858042

impianti previsti nella realizzazione degli interventi previsti nel permesso di costruire sono soggetti al rilascio del certificato di collaudo, si potranno applicare le norme dell'art. 111 del D.P.R. n. 380/01.

17. Per gli allacci alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti comunali, dovrà essere presentata dall'interessato preventiva richiesta; i relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo intervenuta l'autorizzazione dell'ente competente, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni, a garanzia del ripristino delle proprietà comunali.

18. Le cauzioni, versate al Comune per l'occupazione di suolo pubblico e per gli allacci idrici e fognario, saranno restituite, a norma del regolamento, previo benestare del competente ufficio comunale, che accerterà l'avvenuta restituzione in pristino dello stato delle proprietà comunali interessate dai lavori.

19. Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati.

20. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari.

21. La domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere proposta allo Sportello Unico per l'Edilizia, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 24 e 25 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

22. Il titolare del permesso di costruire, il tecnico direttore dei lavori e l'impresa esecutrice dei medesimi, sono responsabili dell'inosservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nel presente permesso di costruire, secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti depositate con d.l.a., comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.

23. Eventuali servizi di pubblica utilità esistenti sul lotto da edificare dovranno essere spostati a cura e spese del titolare il permesso di costruire.

24. L'eventuale previsione nel progetto allegato di locali ad uso commerciale non implica automaticamente il rilascio dell'autorizzazione commerciale, che dovrà essere subordinata al rispetto delle vigenti norme in materia.

25. È fatto obbligo di rispettare, anche se nel presente atto non sono esplicitamente richiamate, le prescrizioni vigenti in materia urbanistico-edilizia e, in particolare, il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, le vigenti norme tecniche per l'edilizia in materia di strutture in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 ed in materia di edilizia antisismica di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 nonché le relative norme regionali attuative, le vigenti norme in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico, le vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti e di contenimento dei consumi di energia negli edifici, le vigenti norme poste a tutela dei beni culturali, architettonici e paesaggistico-ambientali e, in particolare, il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e le relative norme di attuazione a livello locale (piano paesaggistico regionale, etc. etc.), le vigenti norme in materia di circolazione stradale, polizia locale, sicurezza sul lavoro e nei cantieri temporanei e mobili, igiene urbana e le disposizioni aventi specifica attinenza con gli interventi in oggetto e, infine, gli strumenti urbanistici comunali vigenti.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Arch. Rino Cimmino

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo del Comune di _____ dichiara di avere
 oggi notificato copia del presente atto al _____ Sig. _____
 o residente - o domiciliat _____ in _____
 consegnandola nelle mani di _____ nella
 sua qualità di _____
 _____, addì _____

IL RICEVENTE NOTIFICATO

IL MESSO COMUNALE